

TI_GERICHTE 80.2015.79 vom 24. März 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-03-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2015.79

FR: TI_GERICHTE 80.2015.79 du 24 mars 2015

IT: TI_GERICHTE 80.2015.79 del 24 marzo 2015

Regeste

Tassa di esenzione dall'obbligo militare: procedura, revisione, esonero per sordità congenita, decisione già passata in giudicato

Erwägungen

E. 1.1

Secondo l'art. 22 della Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO, RS 661), la relativa tassa è riscossa dai Cantoni, sotto la vigilanza della Confederazione. In Ticino, l'autorità competente per la sua tassazione e la sua riscossione è l'Ufficio cantonale della tassa militare. Quale commissione di ricorso è invece designata la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello (art. 2 e 3 del Regolamento per l'esecuzione della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, RL 1.5.3.1).

E. 1.2

Giusta l'art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile. Chi invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661).

E. 1.3

Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la tassa d'esenzione rappresenta un contributo sostitutivo, dovuto in luogo di una prestazione in natura quale è l'obbligo di prestare personalmente servizio militare o civile (sentenza TF n. 2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR 65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], *Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse*, Zurigo 2003, n. 13 ad art. 59 Cost. fed.; v. anche Walti, *Der schweizerische Militärpflichtersatz*, tesi, Zurigo 1979, p. 46). La tassa in esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio militare e civile, tant'è che l'art. 2 cpv. 1 della legge federale sull'esercizio e sull'amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra le modalità d'adempimento dell'obbligo costituzionale.

E. 1.4

Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell'esercito e non

sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile (art.

E. 2

cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO). La durata di riscossione si basa sulla durata del servizio militare obbligatorio. In virtù dell'art. 13 LM, l'obbligo di pagare la tassa d'esenzione comincia perciò all'inizio dell'anno in cui la persona che vi è soggetta compie 20 anni e dura fino al 30° anno d'età oppure, se entro questo termine non ha ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione, al più tardi sino alla fine dell'anno in cui compie 34 anni.

E. 2.1

Dagli atti risulta come la decisione relativa alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare per il periodo 2011 sia cresciuta in giudicato e come la tassa stessa sia stata corrisposta integralmente (importo di fr. 400.-). Dal 2009 RI 1 è stato dichiarato inabile al servizio militare, da parte della preposta commissione sanitaria dell'Esercito svizzero. Unicamente a seguito del reclamo relativo al periodo di assoggettamento 2012, il ricorrente è stato esonerato in maniera durevole dal pagamento della tassa militare, a causa della sua sordità congenita. RI 1 si duole del fatto che il Servizio della tassa militare non abbia accertato d'ufficio i fatti ed in particolare il motivo alla base della dichiarazione di inabilità al Servizio militare determinato dall'apposita commissione nel 2009.

E. 2.2

Le decisioni di tassazione come anche le decisioni di esonero o sulla riduzione della tassa militare possono essere impugnate mediante reclamo all'autorità di tassazione entro 30 giorni dalla loro notifica all'autorità di tassazione (art. 30 cpv. 1 LTEO). Secondo l'art. 26 OTEO, tale termine può essere restituito a condizione che l'assoggettato sia stato, senza sua colpa, impedito ad agire nei termini impartiti e che presenti una domanda di restituzione dei termini entro dieci giorni a partire dal momento in cui è venuto a cadere il motivo dell'impedimento ad agire. L'art. 34a LTEO prevede la possibilità per l'assoggettato d'ottenere la restituzione di una tassa pagata per errore, nel caso in cui la tassa non era dovuta, oppure era dovuta unicamente una parte. Tale norma corrisponde all'art. 168 LIFD ed ha la stessa portata. Dal testo legale di queste disposizioni emerge come esse riguardino la percezione della tassa e non la procedura di tassazione. La domanda di restituzione di tasse pagate per errore non permette di rimettere in questione una decisione di tassazione passata in giudicato. Unicamente la procedura di revisione permette di modificare una tale decisione (sentenza TF 2C_212/2016 del 6.9.2016, consid. 4). Nel caso in disamina (analogamente a quello descritto in TF 2C_212/2016) non risulta che RI 1 abbia fatto valere un motivo di restituzione dei termini ex art. 26 OTEO. Anche la procedura di restituzione dell'importo della tassa ex art. 34a LTEO non trova applicazione nel caso concreto, tenuto conto del fatto che la somma da lui pagata corrisponde a quella stabilita mediante decisione sulla tassa militare per il 2011 (v. TF 2C_212/2016, consid. 4). Bisogna pertanto valutare la sua domanda di restituzione alla stregua di una domanda di revisione della decisione relativa al periodo 2011.

E. 2.3

L'art. 47 cpv. 1 LTEO delega al Consiglio federale la competenza di fissare delle regole in materia di revisione di decisioni cresciute in giudicato. L'art. 40 cpv. 1 OTEO, dispone che l'autorità di tassazione, oppure la Commissione di ricorso (in Ticino la Camera di diritto

tributario del Tribunale d'appello) debbano procedere alla revisione di una decisione cresciuta in giudicato, d'ufficio oppure su domanda della persona toccata da quest'ultima se vengono fatti valere dei nuovi fatti importanti oppure se vengono prodotti dei nuovi mezzi di prova (let. a); se l'autorità non ha tenuto conto di fatti oppure di domande importanti stabiliti dai documenti agli atti (let. b); se l'autorità ha violato dei principi essenziali di procedura, in particolare il diritto di consultare i documenti e quello di essere sentito (let. c). L'art. 40 cpv. 2 OTEO dispone che la revisione è esclusa se il ricorrente invoca dei motivi che avrebbe potuto far valere nell'ambito della procedura ordinaria se avesse dato prova di tutta la diligenza che poteva essere ragionevolmente da lui richiesta. Tali motivi di revisione corrispondono a quelli previsti dall'art. 147 cpv. 1 e 2 LIFD, di modo che, nella loro interpretazione, ci si può fondare sulla giurisprudenza e la dottrina relativi all'imposta federale diretta (sentenza TF 2C_564/2008 del 12.9.2008, consid. 5). Per essere qualificato come importante un fatto deve essere di natura tale da influenzare la decisione in un senso favorevole all'interessato. Si può escludere la revisione dal momento che si può rimproverare all'assoggettato di non aver dato prova della diligenza richiesta (ciò che è previsto sia dall'art. 40 cpv. 2 OTEO che dall'art. 147 cpv. 2 LIFD). Ciò costituisce un limite importante alla revisione, che si spiega con il carattere sussidiario di questa via di diritto e per le esigenze della sicurezza del diritto. La giurisprudenza sottolinea a questo proposito che ci si deve mostrare rigorosi nel valutare l'obbligo di diligenza che viene imposto al richiedente (sentenza TF 2F_12/2014 del 12.2.2015 consid. 3.1.). Una revisione è pertanto esclusa in caso di errore nella dichiarazione d'imposta dovuta ad una negligenza del contribuente oppure del suo rappresentante (sentenza TF 2C_564/2008 consid. 5). Compete inoltre all'assoggettato il compito di controllare la decisione di tassazione quando la riceve e di segnalare in tempo utile i vizi riscontrati (sentenza TF 2C_941/2015 consid. 6.3.; 2C_564/2008 consid. 5).

E. 2.4

Analogamente a quanto stabilito dall'Alta Corte nella sentenza TF 2C_212/2016 se è vero che da un lato mal si comprende come il servizio della tassa militare non abbia potuto verificare l'inabilità al servizio da parte di RI 1 anche per il periodo 2011 a causa della sordità congenita, non ci si trova tuttavia confrontati ad un caso di revisione. In effetti, senza entrare neppure nel merito dell'art. 40 cpv. 1 OTEO (e quindi verificare che le condizioni siano date), l'esame dell'art. 40 cpv. 2 OTEO è sufficiente per escludere un caso di revisione (v. sentenza TF 2C_212/2016 consid. 5.3.). Nel caso concreto, come avvenuto per il periodo 2012, egli avrebbe dovuto, facendosi parte diligente, quantomeno presentare reclamo dato come, già nel 2009 la Commissione sanitaria dell'Esercito lo aveva dichiarato inabile al servizio. Non presentando reclamo dopo aver ricevuto la decisione per il 2011, ma pagando anzi la tassa, egli non ha dato prova di essersi fatto parte diligente. In altri termini egli avrebbe potuto addurre i medesimi motivi che ora invoca nella procedura di revisione, già nella procedura ordinaria. Inoltre – contrariamente alla tesi del ricorrente - come stabilito dall'Alta Corte, non è possibile, in applicazione della LIFD, derogare ai principi che disciplinano la revisione, se il risultato della loro applicazione è scioccante ed urta il sentimento di equità. Un tale ragionamento deroga infatti alla regola del *numerus clausus* dei motivi legali che permettono di procedere ad una revisione di una decisione passata in giudicato (sentenza TF 2C_212/2016 consid. 5.3.; TF 2C_322/2015 del 4.4.2016 consid. 3.4.).

E. 3

Visto quanto sopra, il ricorso presentato da RI 1 deve essere respinto. La tassa di giustizia e le spese, vista la particolarità del caso, sono contenute al minimo. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 100.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.– per un totale di fr. 150.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss LTF). 4. Intimazione a: - (con il libretto di servizio di ritorno); -; - a. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.